LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
Aggiornamento

Premessa

Capitolo 1: Le modifiche in tema di competenza per valore, giurisdizione e connessione e altre modifiche al primo libro del codice di procedura civile

Capitolo 2: Il nuovo rito ordinario di cognizione

Capitolo 3: Il procedimento davanti al giudice di pace

Capitolo 4: Il procedimento semplificato di cognizione

Capitolo 5: Le impugnazioni: procedimento di appello

Capitolo 6: Le impugnazioni: il procedimento di Cassazione

Capitolo 7: Gli altri mezzi di impugnazione

Capitolo 8: L'abolizione della spedizione del titolo in forma esecutiva e le altre modifiche al processo esecutivo

Capitolo 9: Le controversie relative ai licenziamenti

Capitolo 10: Il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

Capitolo 11: Le modifiche all'arbitrato

DIRITTO Più
Il Tuo partner professionale in un click

IL PRESENTE CONTENUTO E' RISERVATO E PARTE INTEGRANTE DEL TESTO "COMPENDIO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE" DIFFUSIONE VIETATA. © TUTTI I DIRITTI RISERVATI

© Tutti i Diritti Riservati
Autori: Matteo Bottino
Titolo: Compendio di Diritto Processuale Civile
ISBN: 9791280440136
Edizione: Prima Edizione **Gennaio 2023**
Diritto Più Edizioni
Via P. Togliatti , 11 84083 Castel San Giorgio (SA)

PREMESSA

Nelle more della redazione del compendio, come certamente noto anche a coloro che non sono operatori del settore – vista la importante risonanza mediatica – è stato approvato in data 10 ottobre 2022 il Decreto Legislativo numero 159, concernente "*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*".

L'entrata in vigore delle disposizioni, seppur formalmente il decreto entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O.), era stata individuata dall'art. 35 nel 01 gennaio 2023 per alcune modifiche.

L'entrata in vigore delle modifiche più rilevanti era invece stata rimandata al 30 giugno 2023, applicandosi le nuove norme ai soli procedimenti instaurati successivamente a quest'ultima data, mentre per i procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si sarebbero applicate le disposizioni anteriormente vigenti.

Con l'art. 1, comma 380 della Legge di Bilancio, si anticipa alcune disposizioni della riforma Cartabia mentre l'art. 8 del D.L 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. Milleproroghe), proroga la vigenza di alcune delle disposizioni adottate nel periodo di emergenza sanitaria, quali la trattazione scritta e la possibilità di udienza da remoto, che entreranno a regime a partire del prossimo 28 febbraio 2023.

Capitolo 1

Le modifiche in tema di competenza per valore, giurisdizione e connessione e altre modifiche al primo libro del codice di procedura civile

SOMMARIO: 1.1. La competenza del Giudice di Pace; 1.2. Il difetto di giurisdizione; 1.3. Il rito applicabile in caso di connessione; 1.4. La responsabilità aggravata; 1.5. La forma degli atti processuali; 1.6. Sistematizzazione della normativa emergenziale per lo svolgimento delle udienze; 1.7. Le novità in tema di notificazioni

1.1. La competenza del Giudice di Pace

La competenza per valore è determinata sulla scorta del valore economico della causa che si sta provvedendo ad instaurare. Tale criterio è volto a evitare che cause di valore economico contenuto vengano trattate, istruite e sottoposte alle stesse regole processuali di cause di maggiore valore.

Il legislatore ha quindi previsto alcuni limiti di valore entro i quali una causa deve essere decisa da un giudice differente e con un procedimento semplificato. In particolare si evidenzia come sia stata disposta la competenza del Giudice di Pace per le cause che abbiano quale valore economico:

- Fino a € 10.000 per le cause aventi ad oggetti beni mobili (tra cui ad esempio il pagamento di somme di denaro);
- Fino a € 25.000 per le cause aventi ad oggetti il risarcimento dei danni provocati dalla circolazione dei veicoli e natanti fino;
- Fino a € 15.493,71 per le opposizioni a ordinanza-ingiunzione *ex* artt. 22 L. 689/81 e art. 6 D.Lgs. 150/2011, salvo che non si tratti di cause relative all'urbanistica, alla tutela dell'ambiente, alla tutela del lavoro, alla salute pubblica etc., che sono devolute alla competenza del Tribunale.

Per tutte le altre cause che esulino i suddetti limiti di valore, nonché le cause di valore indeterminabile sono di competenza del Tribunale.

Nel caso di cumulo di domande, in via generale si distingue tra il cumulo soggettivo, nel qual caso più domande sono proposte contro la medesima persona, dovendosi dunque procedere alla somma delle diverse pretese al fine

di determinare la competenza per valore (art. 10 c.p.c.) e il cumulo oggettivo, nel qual caso più parti richiedono l'adempimento di una parte di 'un'unica obbligazione, dovendosi prendere quale parametro di riferimento l'intera obbligazione, ancorché non tutti i debitori o creditori partecipino al giudizio (art. 11 c.p.c.)

I suddetti limiti di valore alla competenza del Giudice di Pace si applicano a partire dal 28 febbraio 2023 ed esclusivamente per i procedimenti instaurati successivamente a tale data, in forza della riforma del processo civile disposta con Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 e modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197,.

1.2. Il difetto di giurisdizione

Con la riforma introdotta viene modificata e limitata la possibilità di eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito, con l'evidente intento di evitare che il giudizio subisca rallentamenti o debba ritornare ad una fase precedente quando il processo è già in una fase avanzata.

In particolare è stata limitata la possibilità di rilevare – anche d'ufficio - il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti di quello amministrativo al solo procedimento di primo grado. Nei giudizi di impugnazione, infatti, sarà rilevabile solo nel caso in cui sia sollevato quale specifico motivo di impugnazione e prevedendo che tale eccezione non possa essere sollevata dall'attore, quale soggetto che ha dato origine al difetto di giurisdizione.

Rimane invariata, invece, la possibilità di rilevare – anche d'ufficio – il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, in ogni stato e grado del processo.

1.3. Il rito applicabile in caso di connessione

Nel caso in cui due cause connesse debbano essere trattate con riti differenti o con composizione differente dell'organo giudicante, si deve provvedere alla modifica del rito relativamente ad una delle cause connesse.

In caso di connessione ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale

diverso da quello precedente, le cause debbono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione

Nei casi in cui una causa dovrebbe essere decisa mediante trattazione con rito ordinario e una con rito speciale, il primo prevale, a meno che non si tratti di rito del lavoro. Nel caso di cause da trattarsi tutte con rito speciale, prevale il rito della causa che ha determinato la competenza o – in subordine – quella di valore economico maggiore.

Per quanto attiene alla composizione dell'organo giudicante, se una delle cause connesse deve essere decisa dal collegio e una dal giudice monocratico, entrambe saranno decise in composizione collegiale, seguendo il rito previsto per la causa sottoposta al rito collegiale.

1.4. La responsabilità aggravata

L'art. 96 c.p.c. prevedeva che la parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, su istanza dell'altra parte, potesse essere condannata, oltre che alle spese di lite, al risarcimento dei danni o ad una somma equitativamente determinata, liquidati, anche d'ufficio, nella sentenza.

La riforma ha altresì introdotto una ulteriore sanzione, che viene irrogata nel caso di accertamento della responsabilità di cui sopra, pari ad una somma di denaro determinata dal giudice e non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, da versarsi alla cassa delle ammende.

1.5. La forma degli atti processuali

La riforma modifica anche l'art. 121 c.p.c. relativo al principio di libertà delle forme degli atti processuali, inserendo la necessaria chiarezza e sinteticità degli atti.

Tale disposizione, pur lasciando in via di principio una forma di libertà in merito agli atti processuali, pone un evidente limite all'attività dei difensori, posto che in caso di una interpretazione rigorosa della norma, potrebbe portare alla declaratoria di inammissibilità di atti processuali che non rispettino il requisito della chiarezza e della sinteticità, con importanti conseguenze sul diritto di difesa. La portata e l'impatto di tale norma non

potrà che essere determinato dall'applicazione e dall'interpretazione che verrà data dalla giurisprudenza.

1.6. Sistematizzazione della normativa emergenziale per lo svolgimento delle udienze

Vengono aggiunti gli artt. 127-bis e 127-ter c.p.c., con i quali si sono sostanzialmente portate a regime le disposizioni che hanno caratterizzato la fase emergenziale dovuta all'epidemia da Covid-19.

Viene infatti codificata la possibilità di procedere con lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza, quando non è prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

L'udienza può anche essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Lo svolgimento dell'udienza mediante collegamento audiovisivo può essere disposto dal giudice e comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza, mentre ogni parte – entro cinque giorni dalla comunicazione – può richiedere lo svolgimento in presenza. In tale ultimo caso, il giudice entro cinque giorni provvede sull'istanza con decreto non impugnabile, potendo altresì disporre lo svolgimento in presenza per le parti che ne hanno fatto richiesta e da remoto per le altre (c.d. trattazione mista).

Per quanto attiene lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, può essere disposta dal giudice o nel caso ne facciano richiesta tutte le parti costituite. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note, mentre ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione. In tale ultimo caso il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità.

Il mancato deposito delle note scritte è paragonato alla mancata partecipazione all'udienza, ragione per cui in caso di omissione il giudice assegna nuovo termine e , in caso di nuovo mancato deposito, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del procedimento.

1.7. Le novità in tema di notificazioni

Viene inserito direttamente nel codice di procedura civile, all'art. 137, la possibilità di eseguire le notificazioni direttamente a cura dell'avvocato difensore della parte, posto che tale possibilità era infatti prevista antecedentemente dalla Legge n. 53 del 1994.

Nella modifica del citato articolo viene imposto all'avvocato di procedere alla notifica esclusivamente presso il domicilio digitale (indirizzo pec risultante dai pubblici registri), potendo ricorrere all'attività dell'ufficiale giudiziario per la notifica nelle modalità ordinarie, solo in seguito ad attestazione da parte del difensore di impossibilità di procedere alla notifica digitale, per causa a lui non imputabile (ad esempio il non funzionamento della pec del destinatario).

Viene altresì modificato l'art. 147 c.p.c., il quale recepisce l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale le notifiche a mezzo di posta elettronica certificata si possono eseguire senza limiti di orario – a differenza di quelle eseguite con le modalità ordinarie che possono essere eseguite solo tra le ore 7 e le ore 21 - prevedendo una scissione degli effetti nel caso in cui la notifica venga eseguita tra le ore 21 e le ore 7, questa si intende perfezionata per il mittente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna, mentre per il notificando alle ore 7.

Infine viene modificato l'art. 149bis – rimasto inattuato dopo l'ultima riforma – nel quale viene previsto che l'ufficiale giudiziario debba provvedere alla notifica mediante posta elettronica certificata, quando la stessa è da eseguirsi nei confronti di soggetto tenuto ad essere in possesso di domicilio digitale.

Capitolo 2

Il nuovo rito ordinario di cognizione

SOMMARIO: 2.1. Il contenuto della citazione; 2.2. La nullità della citazione; 2.3. La costituzione del convenuto; 2.4. La contumacia; 2.5. Le verifiche preliminari; 2.6. Le memorie integrative e il nuovo art. 183 c.p.c.; 2.7. Le ordinanze di accoglimento e rigetto della domanda; 2.8 La fase decisoria; 2.8.1. La precisazione delle conclusioni e le comparse conclusionali; 2.8.2. La decisione davanti al tribunale in composizione collegiale.

2.1. Il contenuto della citazione

La prima fase del procedimento civile è quella dell'introduzione della causa che avviene, secondo il disposto di cui all'art. 163 c.p.c., mediante la proposizione della domanda con la notifica dell'atto di citazione.

La forma prescritta è generalmente quella dell'atto scritto, anche se nel procedimento nanti il Giudice di Pace, la domanda può essere proposta verbalmente davanti allo stesso giudice, che ne redige processo verbale. La norma sopra richiamata prevede inoltre il contenuto essenziale dell'atto di citazione, stante la centrale importanza di questo atto volto a instaurare il contraddittorio tra le parti e a formulare la domanda al giudice. In particolare deve contenere, ai sensi dell'art 163 c.p.c.:

- l'indicazione dell'ufficio giudiziario al quale è presentata la domanda;
- i dati identificativi delle parti, e quindi nome, cognome, residenza, codice fiscale dell'attore e dei soggetti che assistono in giudizio. Per i difensori è altresì fatto obbligo l'indicazione del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- la determinazione della cosa oggetto della domanda, e quindi il bene della vita che si intende ottenere con la domanda giudiziale (c.d. *petitum* mediato);
- l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;
- l'esposizione, in modo chiaro e specifico, dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (c.d. *causa petendi*), con le

relative conclusioni, attraverso le quali si richiede l'emissione al giudice di un determinato provvedimento (c.d. *petitum* immediato);
- l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti prodotti;
- il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura;
- l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, che deve essere in una data successiva alla notifica di almeno centoventi giorni liberi (centocinquanta se il convenuto è residente all'estero);
- l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c., con il relativo avviso che in caso di costituzione tardiva incorrerà nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per casi previsti dalla legge, nonché la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato;
- la data e la sottoscrizione a norma dell'art. 125 c.p.c.

Con la riforma in ultimo disposta, infatti, è stata inserita la puntualizzazione circa la necessità di esporre in modo "*chiaro e specifico*" l'esposizione dei fatti e degli elementi a fondamento della domanda. La portata di tale modifica sembra portare alla necessità di una specificazione molto dettagliata – già nell'atto introduttivo – di tutti i fatti e gli elementi su cui si fonda la domanda. Non pare comunque essere prevista alcuna decadenza in caso di una generica esposizione di tali elementi, ancorché molto dipenderà dall'applicazione da parte dei giudici della novità normativa.

Viene inoltre inserito l'obbligo di indicazione di aver assolto gli obblighi inerenti le condizioni di procedibilità, quali il tentativo di mediazione e l'invito alla negoziazione assistita. Tale nuovo obbligo – a differenza di quelli di cui si dirà oltre – non è stato inserito quale causa di nullità della citazione, ragione per cui il mancato assolvimento non sembra inficiare la corretta instaurazione del giudizio.

In ultimo, vengono inserite al n. 7 dell'art 163 – portando dunque alla nullità della citazione in caso di omissione – l'avvertimento della necessità della difesa tecnica e della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

L'atto di citazione è notificato mediante consegna all'ufficiale giudiziario, che lo notifica a norma degli artt. 137 c.p.c. e ss.. La modifica introdotta al codice di procedura civile concede la possibilità – prima prevista dalla L. 53/1994 - al procuratore della parte il potere di eseguire la notifica direttamente a mezzo del servizio postale (c.d. "notifica in proprio") evitando dunque di consegnare l'atto agli ufficiali giudiziari (per altre tipologie di atto, invece, questi rimangono l'unico mezzo di notificazione, come ad esempio i pignoramenti).

Inoltre, a seguito della avanzata digitalizzazione dei procedimenti, se il convenuto è in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata sul quale ha il proprio domicilio digitale (per le imprese è stato recentemente inserito l'obbligo di dotarsi di un indirizzo p.e.c. che viene inserito in visura camerale e in appositi elenchi come INI-PEC), la notifica dovrà essere eseguita direttamente avvalendosi di tale strumento, e potrà essere eseguita a mezzo ufficiale giudiziario solo se il difensore attesta di aver tentato la notifica a mezzo pec con esito negativo, per cause non imputabili al mittente.

2.2. La nullità della citazione

L'art. 164 c.p.c. prevede la nullità dell'atto di citazione quando sia stata omessa o risulti assolutamente incerta una delle circostanze relative al giudice adito, individuazione delle parti e *petitutm* (di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 163 c.p.c.), oppure quando vi sia l'inosservanza dei termini per comparire, risulti omessa l'indicazione della data di udienza di comparizione, quando sia stato omesso l'avvertimento al convenuto delle decadenze conseguenti alla costituzione tardiva, l'avvertimento della necessità della difesa tecnica o della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato o quando sia stata omesse l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda.

2.3. La costituzione del convenuto

Con l'atto di citazione a comparire davanti al giudice adito dall'attore, viene concesso al convenuto un termine di almeno centoventi giorni liberi tra la notificazione e la prima udienza di comparizione, al fine di consentirgli di trovare un legale che lo assista e di preparare la propria difesa.

Il termine per la costituzione in giudizio è di almeno settanta giorni prima dalla data di prima udienza, mentre per quanto riguarda i procedimenti introdotti

con ricorso, generalmente il termine a comparire è di dieci giorni prima. La costituzione tardiva e quindi oltre detti termini, implica le preclusioni di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

Dal punto di vista pratico la costituzione in giudizio avviene tramite deposito della comparsa di costituzione risposta, della procura alle liti, dell'atto di citazione notificato e dei documenti che offre in produzione, nel fascicolo d'ufficio aperto in seguito alla costituzione in giudizio dell'attore.

La comparsa deve contenere eventuali chiamate di terzo, domande riconvenzionali, difese e mezzi di prova e documenti offerti, le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio e, in ossequio al disposto di cui all'art. 115, la contestazione specifica dei fatti dedotti dall'attore. Anche in questo caso la riforma ha inserito, al pari di quanto previsto per l'atto di citazione, la necessità che il convenuto prenda posizione *"in modo chiaro e specifico"* sui fatti posti dall'attore.

2.4. La contumacia

La mancata costituzione del convenuto non preclud il proseguimento del giudizio, posto che in difetto si rimetterebbe alla discrezionalità del convenuto la valutazione se permettere l'avvio di un processo che lo veda parte o meno. Per tale ragione il giudice, verificata la regolarità della citazione, dichiara la contumacia del convenuto e il procedimento può proseguire normalmente.

Si evidenzia come la mancata partecipazione al giudizio rappresenti un diritto del convenuto e non anche un dovere, posto che è lasciata a quest'ultimo la valutazione circa l'opportunità e/o necessità di difendersi. Per tale ragione dalla contumacia non possono essere dedotti dal giudice argomenti di prova, né essere valutata quale elemento utile a fondare la propria decisione.

La parte che non partecipa al procedimento non riceverà alcuna notizia circa lo stato e l'avanzamento del procedimento, salvo per quegli atti che richiedono la notifica alla parte personalmente - sulla scorta del fatto che la mancata comparizione in tali ipotesi potrebbe avere conseguenze sul piano processuale-decisionale – come a mero titolo esemplificativo il deferimento del giuramento decisorio o l'ammissione dell'interrogatorio formale.

Il convenuto potrà ad ogni modo costituirsi anche nel corso del giudizio, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ancorché potrebbe essere incorso in tutte le preclusioni processuali dovute alla scansione del processo in fasi. In tal caso difesa potrà essere quindi essere meramente di contestazione dei fatti allegati dalla controparte e di sollecito al giudice di eventuali questioni rilevabili d'ufficio.

A seguito della modifica del codice di procedura civile, il giudice non dichiara più la contumacia alla prima udienza di comparizione, ma in esito alle verifiche preliminari di cui all'art. 171bis c.p.c., nel caso in cui il convenuto non si sia costituito entro il termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata dall'attore.

2.5. Le verifiche preliminari

Importante novità della riforma introdotta, oltre a quelle già indicate, è quella di una serie di attività che vengono svolte prima della prima udienza di comparizione di cui all'art. 183 c.p.c.

La prima di queste attività è quella prevista dal nuovo articolo 171bis, il quale prevede che, scaduto il termine di settanta giorni prima per la costituzione del convenuto, il giudice entro i successivi quindici giorni:

- Verifica la regolarità del contraddittorio e quindi la regolarità della notifica e la corretta instaurazione del procedimento;
- Indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato;
- Assume, se ritenuto opportuno, i provvedimenti relativi all'eventuale integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario, sull'intervento per ordine del giudice, l'eventuale nullità della citazione, sulla eventuale domanda riconvenzionale o chiamata di terzo.
- Dichiara l'eventuale contumacia del convenuto o la necessaria integrazione degli atti e dei documenti, nonché sull'eventuale necessità di rinnovazione dell'atto di citazione.

Nel caso in cui provveda a pronunciare uno dei provvedimenti di cui sopra, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, da cui decorreranno i termini per le memorie integrative di cui al nuovo art. 171ter.

2.6. Le memorie integrative e il nuovo art. 183 c.p.c.

Tutte le questioni emerse a seguito della costituzione del convenuto e di quelle evidenziate dal giudice vengono trattate nelle memorie integrative, previste dal nuovo articolo 171ter, nelle quali le parti:

- Entro quaranta giorni dalla prima udienza possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
- Entro venti giorni prima della suddetta udienza possono replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella prima memoria integrativa, nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali.
- Almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

Alla prima udienza di comparizione, secondo il nuovo articolo 183 c.p.c., le parti devono presenziare personalmente, ed in tale udienza il giudice le interroga liberamento e verifica la presenza di possibilità conciliative. L'eventuale mancata partecipazione personale delle parti alla prima udienza ex art. 183 può essere valutata dal giudice quale argomento di prova su cui fondare la propria decisione, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Il giudice decide altresì sulle istanze istruttorie e fissa l'udienza di espletamento delle prove richieste entro novanta giorni. Nel caso in cui il giudice si riservi la decisione, la relativa ordinanza deve essere pronunciata entro trenta giorni e comunicata alle parti.

In tale ipotesi, se il giudice ha disposto l'assunzione d'ufficio di mezzi di prova, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre mezzi di prova che se sono eventualmente resi necessari in esito alla decisione del giudice, nonché un ulteriore termine perentorio per una memoria di replica.

In ultimo, l'articolo 183 bis viene sostituito, prevedendo le modalità di passaggio dal rito ordinario al nuovo rito semplificato di cognizione: il giudice alla prima udienza di comparizione, può disporre con ordinanza non impugnabile, se lo ritiene necessario, la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito semplificato, disciplinato dai nuovi artt. 281-duodecies e ss.

2.7. Le ordinanze di accoglimento e rigetto della domanda

Con la riforma introdotta, viene prevista la possibilità di definire il giudizio con una pronuncia semplificata, ai sensi del nuovo articolo 183ter c.p.c., secondo il quale "*Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate*".

Parimenti, sempre su istanza di parte, è possibile che con pronuncia semplificata venga rigettata la domanda presentata, ai sensi dell'art. 183-quater c.p.c., secondo il quale "*Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183, può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa è manifestamente infondata, ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163. In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrano per tutte*".

In entrambi i casi tali ordinanze sono provvisoriamente esecutive e soggette a reclamo, ma non possono acquisire efficacia di giudicato interno e/o esterno. Nel caso di accoglimento del reclamo il giudizio prosegue nanti un magistrato

diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza, mentre in caso di rigetto il procedimento viene definito, non essendo ulteriormente impugnabile.

Le suddette pronunce, dunque, aprono la possibilità all'emanazione di provvedimento non soggetti al giudicato, ragione per cui qualche criticità deve essere rilevata in merito alla finalità deflattiva del contenzioso, posto che sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto, le relative domande possono essere riproposte in un nuovo giudizio.

2.8 La fase decisoria

2.8.1. La precisazione delle conclusioni e le comparse conclusionali

La riforma introdotta modifica anche la fase decisoria, mediante abrogazione dell'articolo 190 c.p.c. relativo alle memorie conclusionali e di replica e modifica dell'art. 189 c.p.c., il quale prevede che il giudice assegni alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma; 2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.

All'udienza di precisazione delle conclusioni i difensori si limitavano spesso a richiamare quanto già in atti, procedendo a precisare le conclusioni come nei precedenti atti difensivi e richiamando eventuali istanze che siano state disattese dal giudice nel corso del procedimento, posto che le istanze non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni devono ritenersi definitivamente abbandonante. Per tale ragione il legislatore ha disposto l'eliminazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituendola con una memoria scritta, da depositare all'interno del fascicolo.

2.8.2. La decisione davanti al tribunale in composizione collegiale

Il codice di rito è stato originariamente strutturato prendendo quale modello base il procedimento nanti il collegio, in quanto era la modalità prevalente di decisione delle controversie, fino a quando per esigenze di snellimento e celerità di definizione delle cause non è stata introdotta la disposizione che rimette alla decisione del collegio solo alcune tipologie di procedimenti, di cui si è già detto in precedenza.

La fase decisoria davanti al collegio si svolge secondo lo schema previsto dal legislatore, per il quale la decisione della causa è rimessa ad un collegio composto da tre membri (il presidente e due giudici, di cui uno è il giudice istruttore che deve relazionare al collegio circa le risultanze della fase istruttoria).

Il giudice istruttore fissa l'udienza di rimessione al collegio per la decisione, concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, un termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria conclusionale ed un termine di ulteriori quindici giorni per il deposito di memoria conclusionale di replica (art. 189 c.p.c.). Entro sessanta giorni dallo scadere del termine per il deposito di memorie conclusionali, il collegio deve provvedere al deposito della sentenza in cancelleria, salvo che almeno una delle parti non abbia fatto richiesta di discussione orale (da eseguirsi nelle note di precisazione delle conclusioni), posto che in tal caso il collegio deve provvedere a fissare udienza di discussione e depositare, sempre entro sessanta giorni dall'udienza, la sentenza in cancelleria. In caso di discussione orale, il giudice relatore provvede ad esporre oralmente lo svolgimento della causa, le domande formulate e le risultanze istruttorie, lasciando poi la parola ai rispettivi difensori.

A differenza dei termini assegnati alle parti, di natura perentoria, il mancato rispetto dei termini per il deposito della sentenza o della fissazione di udienza di discussione non hanno conseguenze sul piano processuale, essendo tali termini di natura ordinatoria, ma potranno essere fonte di responsabilità disciplinare per i magistrati.

Il legislatore, sempre con lo scopo di velocizzare la definizione del procedimento, ha previsto la possibilità per il giudice istruttore che lo ritenga

opportuno, di evitare l'udienza di precisazione delle conclusioni davanti a lui e di rimettere la causa direttamente al collegio, fissando udienza di precisazione delle conclusioni e coeva discussione orale della causa (art. 281sexies c.p.c.), in esito alla quale la sentenza viene pronunciata a verbale o mediante deposito della sentenza in cancelleria entra trenta giorni.

Con la riforma, un meccanismo simile a quello sopra riportato, è stato previsto anche per le cause rimesse alla decisione del Collegio, prevedendo che il giudice istruttore – se ritiene che la causa possa essere decisa a seguito di discussione orale – rimette la causa al collegio fissando apposita udienza di discussione e assegnando termine fino a trenta giorni prima per il deposito di nota di precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine di quindici giorni prima dell'udienza per note conclusionali.

Capitolo 3

Il procedimento davanti al giudice di pace

SOMMARIO: 3.1. Le modifiche della riforma; 3.2. Il Giudice di Pace e l'introduzione del processo; 3.3. La prima udienza di comparizione e l'istruzione della causa; 3.4. La decisione.

3.1. Le modifiche della riforma

Il procedimento davanti al giudice di pace – al quale è stata assegnata anche una maggiore competenza per valore - è stato profondamento modificato in esito alla riforma che ha interessato il processo civile, andando a toccare ogni fase, da quella introduttiva a quella decisionale.

3.2. Il Giudice di Pace e l'introduzione del processo

Il giudice di pace è un giudice è un organo giurisdizionale con competenze sia in ambito civile che penale, come abbiamo già avuto modo di vedere nei capitoli precedenti.

Le norme che regolano il processo davanti al suddetto organo richiamavano in gran parte quelle relative al procedimento nanti il tribunale, mentre in esito alla riforma del 2022 il richiamo è stato disposto anche in riferimento al nuovo rito semplificato di cognizione, con alcune specificazioni e differenziazioni.

In particolare, per quanto attiene all'introduzione del giudizio, il nuovo art. 316 c.p.c. dispone che la domanda debba essere proposta nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili. In ragione di ciò l'introduzione della domanda avviene mediante deposito in cancelleria del ricorso, dei documenti che si offrono in comunicazione e delle istanze istruttorie.

Viene poi previsto dal nuovo art. 318 c.p.c. che il giudice di pace debba provvedere alla fissazione dell'udienza entro cinque giorni dalla designazione.

L'attore si deve quindi costituire depositando il ricorso notificato unitamente al decreto, mentre il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda,

indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Le parti non possono più costituirsi in giudizio fino al giorno dell'udienza, in quanto la costituzione dell'attore avviene mediante il deposito del ricorso, mentre per il convenuto, il richiamo all'art. 281undecies rende necessario che si costituisca nel termine indicato dal giudice nel decreto di fissazione di udienza, che non può comunque essere inferiore a dieci giorni prima dell'udienza.

3.3. La prima udienza di comparizione e l'istruzione della causa

Alla prima udienza di comparizione, ai sensi del nuovo articolo 320 c.p.c., il giudice di pace tenta la conciliazione e se questa non riesce – se richiesto dalle parti e ne ricorrono giustificati motivi – concede un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria. Se la causa non viene ritenuta matura per la decisione il giudice provvede a istruire la causa.

La fase istruttoria segue le medesime regole previste per il procedimento nanti il Tribunale nel rito semplificato di cognizione.

3.4. La decisione

La fase decisionale viene riformata prevedendo che il Giudice di Pace provveda nelle forme di cui all'art. 281sexies e dunque, quando ritiene la causa matura per la decisione, mediante discussione orale e successiva pronuncia di sentenza a verbale o – ini alternativa – mediante deposito della sentenza in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.

La decisione del giudice di pace può essere impugnata nanti il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice di appello. Le sentenze pronunciate secondo equità possono essere impugnate solo per dedurre

violazione di norme sul procedimento, norme costituzionali o comunitarie, o per la violazione dei principi regolatori della materia trattata.

Capitolo 4

Il procedimento semplificato di cognizione

SOMMARIO: 3.1. Le modifiche della riforma; 3.2. Il Giudice di Pace e l'introduzione del processo; 3.3. La prima udienza di comparizione e l'istruzione della causa; 3.4. La decisione.

4.1. Il procedimento semplificato di cognizione e l'abrogazione del procedimento sommario di cognizione

Il legislatore ha disposto l'abrogazione del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702bis e seguenti c.p.c., il quale non può più essere introdotto dal 28 febbraio 2023.

Coevemente all'abrogazione di tale procedimento, il legislatore delegato ha introdotto il "procedimento semplificato di cognizione, mediante inserimento del Capo III-quater al Libro II Titolo I del codice di rito.

Le norme di riferimento si individuano pertanto negli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile.

4.2. Caratteristiche e introduzione del nuovo procedimento

L'applicazione di tale rito è possibile quando fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa.

Il nuovo rito può essere sempre utilizzato quando il tribunale giudica in composizione monocratica, sancendo dunque una generale possibilità di utilizzare tale rito, differentemente dunque a quanto accadeva precedentemente nel rito sommario di cognizione in cui tale circostanza non era specificata.

Il procedimento semplificato di cognizione si propone con ricorso da depositare nella cancelleria del Tribunale e – entro cinque giorni dalla designazione – il giudice deve fissare l'udienza di comparizione con decreto, in cui assegna termine al convenuto per la costituzione - che deve comunque avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza - e che verrà poi notificato alla controparte.

Tra il giorno della notificazione e quello dell'udienza devono esservi almeno quaranta giorni liberi se il convenuto è residente in Italia o almeno sessanta giorni liberi se il convenuto è residente all'estero.

4.3. Le modalità di svolgimento del procedimento

In esito alla notificazione alla controparte, il convenuto si deve costituire entro il termine assegnato dal giudice mediante deposito in cancelleria della comparsa di costituzione e risposta, in cui deve prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve altresì proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio, nonché – se necessario – chiedere l'autorizzazione alla chiamata del terzo e il relativo spostamento dell'udienza.

Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale, per la domanda riconvenzionale o per la complessità della lite o l'istruzione probatoria da eseguirsi, non ricorrono i presupposti per l'applicazione del rito semplificato, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dal nuovo articolo 171-ter.

Nella medesima udienza il ricorrente può chiedere autorizzazione a chiamare in causa un terzo, a condizione che tale necessità sia sorta in esito alle difese del convenuto.

Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti:

- un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti;
- un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.

Se il giudice non ritiene di concedere tali termini, ma non ritiene la causa matura per la decisione ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.

4.4. La decisione

Nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica, la decisione avviene a seguito della discussione orale e la sentenza pronunciata direttamente a verbale o – in alternativa – mediante deposito in cancelleria entro i successivi trenta giorni.

Nelle cause in cui, invece, la decisione è rimessa al collegio, il giudice istruttore rimette la causa al collegio fissando apposita udienza di discussione e assegnando termine fino a trenta giorni prima per il deposito di nota di precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine di quindici giorni prima dell'udienza per note conclusionali.

Differentemente dall'abrogato procedimento sommario di cognizione, la decisione è assunta con sentenza e non più con ordinanza, che può essere dunque impugnata con gli ordinari mezzi e negli ordinari termini.

Capitolo 5

Le impugnazioni: procedimento di appello

SOMMARIO: 5.1. Natura e caratteristiche - 5.2. Le sentenze appellabili - 5.3. Il procedimento - 5.4. La decisione - 5.4.1. La rimessione al primo giudice

5.1. Natura e caratteristiche

L'appello è un ordinario mezzo di impugnazione, volto a provocare una revisione della pronuncia contestata da parte della parte soccombente, con la quale si sollecita il giudice superiore affinché esegua una verifica circa la correttezza della pronuncia del giudice di primo grado.

L'appello è il mezzo di impugnazione a più ampio contenuto, a critica libera e con effetto devolutivo. Tali caratteristiche si concretizzano nel fatto che con il giudizio di appello è possibile ottenere un riesame totale della controversia e una verifica circa la legittimità della decisione, con la conseguenza che sono vietate domande, eccezioni e mezzi di prova nuovi che non siano stati dedotti nel giudizio di primo grado.

L'effetto devolutivo ha quale conseguenza che il giudice superiore è chiamato a pronunciarsi solo ed esclusivamente sui capi della sentenza di primo grado che sono stati oggetto di impugnazione, posto che tutte le domande, deduzioni ed eccezioni che non siano state riproposte con l'atto di appello si intendono definitivamente abbandonate e rinunciate. In particolare, i capi della pronuncia di primo grado che non sono stati devoluti al giudice di appello divengono definitivi con il passaggio in giudicato.

5.2. Le sentenze appellabili

In linea di principio sono appellabili tutte le sentenze di primo grado, ad esclusione delle pronunce per le quali la legge esclude espressamente tale possibilità (come ad esempio le sentenze rese secondo equità, quelle per le quali le parti sono d'accordo nell'omettere l'appello c.d. ricorso per *saltum*).

L'appello contro le sentenze del giudice di pace si svolge nanti il Tribunale del circondario in cui rientra il giudice di primo grado, in funzione di giudice di appello, mentre per le sentenze rese dal Tribunale in primo grado è

competente la Corte di appello nel cui distretto rientra il tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Occorre infine rilevare come vi sia una differenziazione nel caso in cui venga impugnata una sentenza definitiva o non definitiva. Nel primo caso la parte interessata deve proporre appello entro gli ordinari termini di impugnazione, mentre nel secondo caso la parte può decidere se impugnare immediatamente la sentenza non definitiva, ovvero riservare l'impugnazione – con espressa dichiarazione da rendersi entro il termine per proporre impugnazione e comunque alla prima udienza in cui il processo prosegue.

5.3. Il procedimento

L'appello è proposto mediante la notifica di atto di citazione a comparire, con il rispetto dei termini di novanta giorni se in Italia, mentre centocinquanta giorni se sei trova all'estero.

L'atto di appello deve contenere tutti gli elementi previsti per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nonché il l'indicazione della sentenza che si intende impugnare e gli specifici capi della pronuncia dei quali si richiede la revisione.

In particolare, a norma dell'art. 342 c.p.c., è previsto che la parte appellante indichi specificatamente nell'atto di appello:

- le parti della sentenza che si intendono impugnare, siano essi capi decisionali specifici o il ragionamento e le considerazioni prodromiche ad un determinato capo;
- l'indicazione delle norme di diritto che si intendono violate e la loro connessione e rilevanza con la decisione impugnata;
- la ricostruzione giuridico-fattuale di cui si richiede la modifica, con indicazione di una ricostruzione alternativa e che si ritiene corretta.

A seguito dell'instaurazione del procedimento mediante la notifica dell'atto di appello, il codice prevede alcune verifiche circa l'ammissibilità e la procedibilità del gravame, ancor prima di entrare nel merito delle questioni sollevate.

In particolare il giudice procede a verificare che non sussistano cause di improcedibilità e quindi che l'appellante si sia costituito in giudizio nei termini previsti e, in caso affermativo, che compaia alla prima udienza. Nel caso in cui

non provveda a comparire alla prima udienza fissata, il giudice dispone il rinvio dell'udienza ad una successiva mediante ordinanza che viene notificata alla parte e, se nuovamente non compare, dichiara l'improcedibilità dell'appello e l'estinzione del procedimento.

Successivamente il giudice verifica che non sussistano cause di inammissibilità:

- impugnazione proposta oltre i termini previsti (breve o lungo a seconda dell'avvenuta notificazione o meno);
- mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili;
- mancata indicazione degli elementi di cui all'art. 342 c.p.c.
- quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata.

Superate le verifiche preliminari, il giudice di appello può assumere in determinati casi le prove richieste o rinnovare quelle già svolte in primo grado o, in caso contrario, ritiene la causa matura per la decisione. In tal viene fissata l'udienza di discussione orale.

Nel caso in cui si ravvisi che l'impugnazione sia inammissibile o manifestamente infondata, viene disposta la discussione orale della causa ai sensi del nuovo art. 350bis, che richiama la procedura di cui all'art. 281sexies. Nel caso in cui sia stato proposto appello incidentale tale procedura è applicabile solo nel caso in cui i presupposti si verifichino per entrambe, mentre in caso contrario si procede alla trattazione di tutte le impugnazione proposte contro la sentenza.

5.4. La decisione

Il giudizio di appello nanti la corte di appello è trattato da un organo collegiale, mentre nel caso in cui venga instaurato nanti il tribunale, lo stesso è trattato dal giudice monocratico.

Il codice di rito, per la fase decisoria, prevede uno schema del tutto sovrapponibile a quello disposto per il procedimento che si svolge davanti al tribunale, con la specificazione che se l'appello è deciso dalla corte di appello, l'istruttore – conclusa la fase di trattazione e se non ritiene di procedere ai sensi

dell'art. 350bis cpc – fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti i seguenti termini:

- un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di nota di precisazione delle conclusioni;
- un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali;
- un termine di non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.

Con la pronuncia del giudice di appello, il provvedimento impugnato può essere confermato o riformato e in questo ultimo caso la sentenza di appello sostituisce quella di primo grado.

5.4.1. La rimessione al primo giudice

In alcuni casi i vizi della pronuncia di primo grado o del procedimento sono talmente gravi che la causa deve essere rimessa al primo giudice e, dunque, si rende necessario ricominciare l'intero processo.

Tali fattispecie sono tassativamente previste dalla legge:

- quando viene dichiarato nulla la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento, posto che in tal caso viene violato il principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
- quando vi sono vizi nel contraddittorio, e quindi quando lo stesso non è stato integrato nonostante fosse necessario, o una parte sia stata estromessa senza che vi fossero i presupposti;
- quando sia omessa la sottoscrizione della sentenza di primo grado;
- quando il primo giudice ha dichiarato il giudizio estinto e tale pronuncia è stata impugnata e riformata in appello.

Nel caso di rimessione al primo giudice, la parte che via abbia interesse deve riassumere la causa entro tre mesi dalla pronuncia. In caso contrario il processo si estingue. Nel caso in cui la sentenza venga impugnata in Cassazione il termine è interrotto.

A differenza di quanto previsto precedentemente alla riforma, nel caso in cui venga dichiarata la giurisdizione del primo giudice che l'aveva negata, la causa

non viene più rimessa al primo giudice, ma la Corte di Appello ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti, tra cui l'ammissione e assunzione delle prove.

Capitolo 6

Le impugnazioni: il procedimento di Cassazione

SOMMARIO: 6.1. La natura del giudizio di cassazione - 6.2. Impugnabilità delle sentenze - 6.3. I motivi di impugnazione - 6.4. Il procedimento - 6.5. La costituzione del ricorrente - 6.6. Il controricorso e il ricorso incidentale - 6.7. La decisione della Corte - 6.7.1. L'udienza pubblica e in camera di consiglio - 6.7.2. L'abrogazione della sezione filtro e la nuova decisione accelerata - 6.7.3. La decisione in camera di consiglio - 6.8. Gli esiti del procedimento e il giudizio di rinvio - 6.9. il rinvio pregiudiziale

6.1. La natura del giudizio di cassazione

A differenza del procedimento di appello, il giudizio di cassazione non è una prosecuzione del processo svoltosi nei gradi precedenti, posto che non ha alcuna natura devolutiva e non è una ulteriore verifica della decisione assunta nel merito, bensì un controllo circa la legittimità e la conformità dello svolgimento del processo alle norme di riferimento, nonché della corretta applicazione delle disposizioni di legge alla fattispecie oggetto di lite. Per tali ragioni il giudizio di cassazione è anche conosciuto come "giudizio di legittimità".

Il procedimento è dunque di tipo rescindente, in quanto il giudizio di cassazione è volto ad ottenere l'annullamento della pronuncia impugnata e la rimessione della causa al giudice precedente affinché riesamini la controversia alla luce dei principi sanciti.

Pare opportuno specificare come il giudizio di cassazione si svolga nanti la Suprema Corte con unica sede a Roma e, oltre al controllo della legittimità giuridica delle pronunce impugnate, svolge una importante funzione nomofilattica, posto che i precedenti giurisprudenziali e i principi sanciti, ancorché non vincolanti per i giudici di merito, tendono a indirizzare e sono prese come riferimento per le relative pronunce.

6.2. Impugnabilità delle sentenze

La possibilità di impugnare le sentenze per il controllo della loro legittimità risponde al generale principio costituzionale della necessarietà del doppio

grado di giurisdizione. In particolare, l'art. 111 Cost. prevede che tutte le decisioni degli organi giurisdizionali, possono essere impugnate alla suprema corte di cassazione per violazione di legge.

Le sentenze impugnabili sono dunque quelle del giudice di secondo grado o rese in unico grado di giudizio, nel caso del ricorso per *saltum* (accordo delle parti all'omissione dell'appello).

La Cassazione è altresì competente a decidere le impugnazioni relative:

- alle decisioni dei giudici amministrativi, dei giudici speciali per violazione di legge o per motivi di giurisdizione;
- conflitti di giurisdizione, siano essi positivi o negativi;
- regolamento di giurisdizione;
- regolamento di competenza.

La giurisprudenza

Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 27/04/2022, n. 13195 (rv. 664802-01)

L'accordo diretto all'immediata impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza di primo grado (c.d. ricorso "per saltum") costituisce un negozio giuridico processuale che, consistendo nella rinunzia ad un grado di giudizio, deve intervenire personalmente fra le parti, anche tramite loro procuratori speciali, non potendo essere concluso dai rispettivi procuratori "ad litem", e deve altresì precedere la scadenza del termine per la proposizione dell'appello - avendo quale oggetto una sentenza "appellabile" e non essendo previsto come mezzo per superare l'intervenuta formazione del giudicato, bensì quale strumento per ottenere una sorta di interpretazione preventiva della legge da parte della Corte di cassazione -, nonché preesistere, o quanto meno essere coevo, alla proposizione del ricorso per cassazione.

6.3. I motivi di impugnazione

Abbiamo già esposto come nel giudizio di cassazione non è possibile richiedere una revisione delle risultanze e delle valutazioni fattuali eseguite dal giudice di merito, posto che l'impugnazione è esclusivamente volta a verificare la legittimità della sentenza dal punto di vista giuridico. In particolare, le doglianze possono essere sollevate per:

- vizi del giudizio (c.d. *errores in iudicando)*, relativamente ai quali si richiede che il giudice di legittimità verifichi che siano state correttamente individuate e applicate le norme di riferimento relative alla controversia dedotta in giudizio. Tale motivo di impugnazione è previsto dall'art. 360 n. 3 c.p.c., relativo alla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto sostanziale e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro
- vizi del procedimento (c.d. *errors in procedendo*), relativamente ai quali si richiede che il giudice verifichi la corretta applicazione delle norme che regolano lo svolgimento del processo. Tali motivi di impugnazioni sono previsti dall'art. 360 c.p.c. ai nn. 1, 2, 4 e 5 e dunque, rispettivamente, per motivi attinenti alla giurisdizione, per violazione delle norme sulla competenza quando non è previsto il regolamento necessario, per nullità della sentenza e del procedimento, con i quali si deducono errori nell'attività processuale anteriori alla sentenza ed i motivi di nullità della sentenza e – infine – per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto controverso decisivo del giudizio, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio e relativo ai vizi dell'iter logico seguito dal giudice per arrivare alla decisione. Tale ultimo vizio – ai sensi del nuovo art. 360 c.p.c. – non può essere proposto quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata.

Da quanto sopra si evince chiaramente come a differenza del procedimento di appello, che è un mezzo di impugnazione a critica libera, il giudizio di cassazione è definito a critico vincolata, essendo ammissibile solo per i motivi espressamente previsti dalla legge, che devono essere specificatamente dedotti nel ricorso introduttivo.

6.4. Il procedimento

Il procedimento nanti la Corte di Cassazione viene introdotto con ricorso - da notificarsi preventivamente alle parti interessate entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, in assenza di notifica, entro sei mesi dalla pubblicazione - che deve avere i requisiti previsti dall'art. 366 c.p.c., il quale prevede che il ricorrente debba indicare i punti e i capi specifici della sentenza che ritiene errati, i motivi e le norme processuali e di diritto che ritiene violate, esporre chiaramente i fatti e lo svolgimento dei precedenti gradi di giudizio utili e necessari all'illustrazione dei motivi di ricorso, nonché la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la modifica, con indicazione delle norme di diritto violate.

Inoltre è necessario indicare il provvedimento impugnato e fornire indicazione specifica dei documenti e dei fatti che sono posti a fondamento del ricorso, al fine di reperire celermente le relative informazioni, illustrandone il contenuto rilevante.

La giurisprudenza

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 19/04/2022, n. 12481 (rv. 664738-01)

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati.

Quanto sopra è volto ad ottemperare al c.d. principio di autosufficienza del ricorso, secondo il quale la Corte deve poter decidere sulla scorta del solo ricorso, senza dover essere costretta a consultare tutti gli atti del processo e i singoli documenti prodotti.

6.5. La costituzione del ricorrente

Ancorché l'atto introduttivo abbia la forma del ricorso, il procedimento di introduzione del giudizio segue le procedure tipiche dell'atto di citazione, posto che il ricorso viene prima notificato alla controparte e solo successivamente depositato in Corte. Tale adempimento deve essere eseguito entro venti giorni dall'ultima notificazione, depositando il ricorso notificato, la procura speciale rilasciata al difensore (che deve essere abilitato al patrocinio alle corti superiori), la copia autentica della sentenza impugnata, fascicoli dei precedenti gradi di giudizio.

Con la riforma è stato abrogato l'obbligo di presentare istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio alla corte al giudice che ha pronunciato la sentenza.

6.6. Il controricorso e il ricorso incidentale

La parte che riceve notifica di ricorso in cassazione per la modifica della sentenza ha la possibilità di proporre le proprie difese e le proprie istanze anche nel giudizio di legittimità. In particolare è concesso alla parte resistente il deposito di un atto denominato "controricorso", con il quale viene sostanzialmente richiesto il rigetto del ricorso avversario, esponendo le ragioni per cui i motivi di impugnazione dedotti dovrebbero essere considerati infondati.

Al fine di poter presentare il controricorso è necessario che la parte lo depositi alla corte di cassazione entro quaranta giorni dalla notifica ricorso principale.

È inoltre possibile che la parte resistente abbia interesse a proporre anch'essa l'impugnazione di capi della sentenza di merito e, pertanto, le è concessa la facoltà di proporre le proprie doglianze mediante il deposito di ricorso incidentale, che è presentato nelle stesse forme del controricorso. A seguito del ricorso incidentale, al ricorrente principale è concessa la possibilità di depositare un controricorso incidentale.

Anche per il ricorso incidentale è prevista la possibilità, così come per l'appello, di proporlo in via condizionata.

6.7. La decisione della Corte

Il giudizio di legittimità è tipicamente di natura rescindente, in quanto tende a eliminare la sentenza impugnata e rimettendo gli atti al giudice precedente, consentendo l'esecuzione del giudizio rescissorio. Solo nel caso in cui per la decisione della controversia non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la corte omette il rinvio al giudice di appello e decide direttamente la causa nel merito.

La corte può decidere le controversie sia a sezioni semplice (collegio composto da cinque votanti), sia a sezioni unite (collegio composto da nove membri). Tale ultima formazione è volta a decidere le questioni più importanti ed è il massimo consesso per quanto concerne la funzione nomofilattica della corte. In particolare le sezioni unite decidono quando debba decidere su questioni di giurisdizione, a seguito di iniziativa del primo presidente, se è necessario risolvere una questione di diritto di particolare importanza o se è necessario risolvere un contrasto sorto tra le sezioni semplici e quando una sezione semplice ritiene di non conformarmi al principio di diritto espresso dalle sezioni unite.

6.7.1. L'udienza pubblica e in camera di consiglio

A seguito delle numerose riforme volte a ridurre i tempi di decisione, il procedimento in udienza pubblica è divenuto ormai del tutto residuale e sostanzialmente non più utilizzato.

In tale tipologia di procedimento il pubblico ministero può presentare le proprie conclusioni fino a venti giorni prima dell'udienza, mentre le parti hanno la possibilità di depositare memorie scritte fino a dieci giorni prima della camera di consiglio fissata.

Attualmente, quindi, la quasi totalità delle controversie è trattata e decisa in camera di consiglio non partecipata dalle parti e con la forma dell'ordinanza ogni qualvolta si ravvisi la necessità di:

- dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso principale e incidentale;
- pronunciarsi sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, salvo che la questione non debba risolvere una questione di diritto di particolare importanza;
- pronunciarsi in caso di correzione materiale;
- pronunciarsi sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salvo che la questione non debba risolvere una questione di diritto di particolare importanza;
- in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza.

6.7.2. L'abrogazione della sezione filtro e la nuova decisione accelerata

A seguito della riforma è stata eliminata la c.d. sezione filtro, la quale aveva il compito di eseguire una valutazione preliminare circa l'eventuale inammissibilità, la manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso.

Il nuovo articolo 380bis prevede dunque che se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto.

In tal caso, la proposta è comunicata alle parti. Il ricorrente, entro quaranta giorni dalla comunicazione, con istanza del difensore munito di nuova procura speciale, può chiedere che la corte proceda comunque con la decisione. In caso contrario il ricorso si ritiene rinunciato.

Se invece avviene il deposito dell'istanza nei termini previsti, la Corte procede con decisione in camera di consiglio e se il giudizio viene definito in conformità alla proposta di cui sopra, la Corte può condannare la parte al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, nonché al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende (art. 96 cpc).

6.7.3. La decisione in camera di consiglio

Quando la decisione si svolge secondo le forme ordinarie di camera di consiglio, il presidente di sezione fissa la data dell'udienza dandone comunicazione alle parti almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può presentare le proprie conclusioni fino a venti giorni prima dell'udienza, mentre le parti hanno la possibilità di depositare memorie scritte fino a dieci giorni prima della camera di consiglio fissata.

La Corte deposita quindi l'ordinanza sinteticamente motivata al termine della camera di consiglio o riserva il deposito nei successivi sessanta giorni.

6.8. Gli esiti del procedimento e il giudizio di rinvio

L'esito del procedimento produce differenti effetti e in particolare:

- in caso di pronunce di inammissibilità, improcedibilità e rigetto la decisione impugnata passa in giudicato;
- in caso di pronuncia di accoglimento, la decisione impugnata viene annullata e il procedimento rimesso al giudice precedente, salvo che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, posto che in tal caso la corte decide nel merito e la causa si conclude;
- in caso di correttezza dell'esito della pronuncia, ma di errori nella parte motivazionale, la corte corregge la motivazione e conferma nel resto la decisione.

Nel caso in cui siano necessari ulteriori accertamenti di fatto a seguito di accoglimento del ricorso, la corte rimette la causa al giudice precedente, in diversa composizione, aprendo la fase rescissoria del procedimento.

La causa deve essere riassunta dalla parte che via abbia interesse entro tre mesi dalla pronuncia della decisione della Corte di cassazione, mediante atto di citazione da notificarsi alle altre parti e – in caso contrario – il processo si estingue lasciando intatti gli effetti della pronuncia di cassazione.

Nel corso del giudizio di rinvio, il giudice provvede a riesaminare i fatti alla luce dei principi enunciati dalla Corte di cassazione e la relativa decisione può essere nuovamente oggetto di impugnazione nanti il giudice di legittimità

La giurisprudenza

Cass. civ., Sez. V, 31/03/2022, n. 10375

La riassunzione della causa, a seguito di cassazione della sentenza, dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di legittimità. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.

6.9. il rinvio pregiudiziale

Con la riforma è stato introdotta la possibilità da parte del giudice di merito, sentite le parti, di eseguire con ordinanza motivata un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Nell'ordinanza di rinvio per motivi interpretativi devono essere indicate specificatamente le diverse interpretazioni possibili.

In esito alla ricezione degli atti, il primo presidenza assegna la questione per l'enunciazione del principio di diritto o dichiara con decreto l'inammissibilità.

La decisione delle sezioni avviene in pubblica udienza con requisitoria del Pubblico ministero e con facoltà delle parti di depositare memorie.

Il principio di diritto che viene espresso dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.

Capitolo 7

Gli altri mezzi di impugnazione

SOMMARIO: 7.1. La revocazione - 7.1.1. Il procedimento e i termini - 7.1.2. Revocazione per contrarietà alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - 7.2. Opposizione di terzo - 7.2.1. Il procedimento e i termini

7.1. La revocazione

La revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario, in quanto viene proposto al fine di rimediare all'esito sostanzialmente ingiusto di un giudizio, sulla scorta del fatto che lo stesso si è fondato su elementi che si sono rilevati errati o su fatti illeciti altrui.

La revocazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, i cui motivi sono indicati dall'art. 395 c.p.c., che possono essere:

- Ordinaria, quando si impugna la sentenza in quanto la stessa è frutto di un errore di fatto e quindi che sia stata pronunciata a seguito di un errore di percezione da parte del giudice, posto che l'erroneità dei fatti presupposti è resa evidente e incontrovertibile dagli atti processuali, oppure quando la sentenza è stata pronunciata in contrasto con altra passata in giudicato e la relativa eccezione non è stata discussa nel corso della causa.
- Straordinaria, quando è invocata contro sentenze passate in giudicato nei soli casi in cui:
    a) la pronuncia stessa sia fondata su elementi che sono conseguenza del dolo di una delle parti in danno dell'altra, con il quale è stato condizionato a suo favore il provvedimento giudiziale;
    b) la pronuncia si fonda su prove che sono state dichiarate o riconosciute false, con esclusione del giuramento decisorio che anche se dichiarato falso non può essere motivo di revocazione;

c) la pronuncia è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato;
d) quando a seguito della pronuncia sono stati ritrovati documenti decisivi che non sono stati prodotto per fatto dell'altra parte o per causa di forza maggiore.

Tale mezzo di impugnazione può essere proposto solo avverso le sentenze e le ordinanze con effetto di giudicato rese in unico grado o di appello, posto che nel caso in cui sia ancora esperibile l'appello, i motivi di revocazione ben potrebbero essere dedotti con tale mezzo di impugnazione.

7.1.1. Il procedimento e i termini

La giurisprudenza

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 16/02/2022, n. 5031 (rv. 663937-01)*In tema*
In tema di impugnazione per revocazione, il precetto - sancito a pena di inammissibilità dall'art. 398 comma 2 c.p.c. - di indicare, fin dall'istanza di revocazione, le prove del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti, impone che la data in questione debba costituire un preciso "thema probandum" e risultare "ab initio", perchè, dandosi ingresso al giudizio rescindente, è necessario conoscere, ai fini della decorrenza del termine perentorio, se, almeno secondo l'assunto di chi agisce, questo non appaia scaduto; non vale, pertanto, ad escludere la sanzione dell'inammissibilità, l'integrazione di tali indicazioni negli atti difensivi successivi a quello introduttivo, nè l'eventuale accertamento d'ufficio svolto da parte del giudice ed inteso a precisare il giorno della scoperta.

Il procedimento di revocazione si instaura con atto di citazione da notificare all'altre parte, il cui legittimato attivo è esclusivamente la parte soccombente nel giudizio, oltre al Pubblico Ministero nelle cause in cui è previsto il suo intervento quando non sia stato messo in condizione di intervenire o quando la sentenza è conseguenza della collusione delle parti per frodare la legge.

Per quanto concerne i termini, gli stessi sono di giorni trenta dalla comunicazione della sentenza per la revocazione ordinaria e di giorni trenta dalla scoperta del dolo dell'altra parte, della falsità delle prove, del recupero del documento o dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il dolo del giudice.

Relativamente alla revocazione della sentenza di Cassazione, il termine è di giorni sessanta dalla notifica del provvedimento o, in assenza, di sei mesi dalla pubblicazione.

Il procedimento di revocazione si svolge secondo le regole ordinarie e si conclude sempre con sentenza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione, con esclusione della revocazione.

7.1.2. Revocazione per contrarietà alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo

La riforma da ultimo introdotta ha altresì – con l'introduzione dell'art. 391-quater - previsto una nuova causa di revocazione, relativa alle pronunce passate in giudicato e di cui il contenuto è stato dichiarato contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.

In particolare viene prevista la possibilità di mettere in discussione il giudicato, nel caso in cui la violazione accertata dalla Corte europea:

- ha pregiudicato un diritto di stato della persona
- l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte Europea ai sensi dell'art. 41 della convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione.

Il procedimento si instaura mediante ricorso entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza della corte europea ai sensi del regolamento della corte stessa. L'accoglimento della revocazione, però, non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte.

Il ricorso può essere anche proposto dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

7.2. Opposizione di terzo

L'opposizione di terzo è un mezzo di impugnazione con il quale il soggetto terzo che non è stato parte del procedimento in cui è stata resa la pronuncia giudiziale, la può impugnare sulla scorta del fatto che la stessa rechi pregiudizio ai propri diritti. Il terzo dunque richiede che la pronuncia venga nuovamente verificata tenendo conto delle risultanze probatorie e delle deduzioni della parte opponente, al fine di rimuovere gli effetti pregiudizievoli della sentenza impugnata.

L'opposizione di terzo può essere:

- Ordinaria, quando è volta a rimuovere gli effetti negativi di una sentenza in cui siano stati accertati diritti assolutamente incompatibili con il diritto del terzo.
- Revocatoria, quando la pronuncia di cui si richiede la modifica è frutto di dolo o collusione tra le parti in causa ed è volta a pregiudicare gli interessi e le garanzie dei creditori e dagli aventi causa. La denominazione deriva dall'istituto di diritto sostanziale della revocatoria, con la quale i soggetti legittimati possono rendere inefficace un atto giuridico con il quale si pregiudicano gli interessi di questi ultimi.

7.2.1. Il procedimento e i termini

Al fine di proporre opposizione di terzo è necessaria che la sentenza sia passata in giudicato o resa esecutiva, e si instaura mediante atto di citazione da notificarsi alle parti del procedimento in cui è stata resa la sentenza opposta, che deve contenere le specifiche ragioni dell'impugnazione, nonché – nel caso di opposizione revocatoria – il momento in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo.

La giurisprudenza

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 16/03/2022, n. 8590 (rv. 664239-01)

Il soggetto che assume di essere proprietario dell'immobile oggetto di un procedimento di esecuzione per rilascio iniziato da chi, a sua volta, si professa proprietario dello stesso immobile sulla base di una sentenza che ne ha accertato l'usucapione all'esito di un precedente giudizio svoltosi contro un terzo, deve far valere la sua pretesa dominicale non con il rimedio previsto dall'art. 615, comma 1 c.p.c., bensì con l'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1 c.p.c., proposta avverso la sentenza che ne pregiudica le ragioni, di cui può altresì chiedere la sospensione ai sensi dell'art. 407 c.p.c.

Il procedimento è di competenza del medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e il relativo atto di citazione deve essere notificato entro trenta giorni dal momento in cui si è avuta contezza del dolo o della collusione, mentre per quanto attiene all'opposizione di terzo ordinaria non vi è alcun termine.

L'opposizione di terzo è decisa con sentenza che può essere oggetto di tutti mezzi di impugnazione esperibili contro la sentenza opposta, ivi inclusa l'opposizione di un ulteriore soggetto terzo.

In caso di rigetto il giudice condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria, mentre in caso di accoglimento il giudicante deve procedere a pronunciarsi sul merito della causa, sostituendo in sostanza la sentenza che è stata oggetto di revocazione

Capitolo 8

L'abolizione della spedizione del titolo in forma esecutiva e le altre modifiche al processo esecutivo

SOMMARIO: 8.1. L'abolizione della spedizione del titolo in forma esecutiva - 8.2. La sospensione della validità del precetto nel caso di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - 8.3. Le modifiche alla procedura di esecuzione immobiliare - 8.4. Istanza di vendita - 8.5. La possibilità di vendita diretta - 8.6. Misure di coercizione indiretta

8.1. L'abolizione della spedizione del titolo in forma esecutiva

Con la riforma introdotta, il legislatore ha modificato l'art. 475 c.p.c. eliminando la necessità che i titoli esecutivi vengano spediti con la relativa formula esecutiva e prevedendo la possibilità di procedere con la mera attestazione di conformità all'originale del titolo.

8.2. La sospensione della validità del precetto nel caso di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Il legislatore, con la modifica dell'art. 492 e dell'art. 492bis c.p.c. relativo alla forma del pignoramento e alle ricerche dei beni da pignorare, ha sostanzialmente introdotto una fattispecie nella quale la validità dell'atto di precetto rimane sospesa per un determinato periodo di tempo.

Invero, come noto, la procedura esecutiva – ai sensi dell'art. 480 c.p.c. – deve iniziare entro novanta giorni dalla notificazione del precetto, a pena di perdita di efficacia dello stesso. Con la modifica di cui sopra, è stata introdotta una sospensione del termine di perdita di efficacia del precetto, in quanto lo stesso rimarrà sospeso dal momento della presentazione dell'istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare e fino alla comunicazione dei risultati delle ricerche o comunque del rigetto da parte del Presidente del Tribunale.

Nel caso in cui ci si avvalga di tale sospensione è necessario darne atto nell'atto di pignoramento, indicando la data del deposito dell'istanza di ricerca telematica e quella di comunicazione degli esiti.

8.3. Le modifiche alla procedura di esecuzione immobiliare

Viene modificata la norma relativa all'amministrazione e custodia del bene immobile pignorato, posto che viene eliminata la nomina preferenziale del debitore quale custode, in favore di appositi professionisti inseriti negli elenchi a disposizione del Giudice dell'esecuzione.

Il custode dovrà quindi provvedere alla custodia e amministrazione del bene, provvedendo a tutte le attività – ove autorizzate dal giudice – per conseguirne la disponibilità.

Rimane ferma la possibilità, in determinati casi, di possibilità di nomina del debitore quale custode, il quale continua a mantenere comunque il possesso fino alla pronuncia del decreto di trasferimento.

8.4. Istanza di vendita

L'istanza di vendita o assegnazione deve essere depositata dal creditore procedente o dagli intervenuti in caso di inerzia del primo entro quarantacinque giorni dall'esecuzione del pignoramento.

Stante la particolarità del procedimento, a seguito dell'istanza di vendita o assegnazione, il creditore deve – entro quarantacinque giorni a seguito dell'ultima riforma che ha ridotto le tempistiche – depositare in cancelleria la documentazione attestante le trascrizioni degli ultimi venti anni relative all'immobile, le certificazioni concernenti l'esistenza del diritto reale sottoposto a pignoramento e l'eventuale esistenza di diritti o vincoli altrui sull'immobile. Il termine può essere prorogato una sola volta su istanza del creditore di ulteriori quarantacinque giorni.

Il mancato deposito della suddetta documentazione (o della certificazione notarile che la sostituisce), comporta la dichiarazione di inefficacia del pignoramento e il giudice ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Nel caso in cui la documentazione venga ritualmente depositata, il giudice fissa con ordinanza entro quindici giorni dal deposito, udienza per la comparizione delle parti e nomina un espero a cui affidare la stima del valore dei beni pignorati.

A seguito del deposito della perizia il giudice dispone la vendita e ne indica le modalità, oltre al prezzo e le modalità di pubblicità sul portale delle vendite pubbliche.

8.5. La possibilità di vendita diretta

Da ultimo è stata introdotta la possibilità di vendita diretta del bene pignorato, attraverso l'inserimento del nuovo art. 568-bis c.p.c., attraverso la quale il debitore può presentare istanza al giudice per essere autorizzato alla vendita diretta dell'immobile.

L'istanza deve essere presentata non oltre dieci giorni prima l'udienza fissata per la vendita, alla quale deve essere allegata l'offerta di acquisto e la cauzione pari al dieci percento del prezzo offerto, che non può comunque essere inferiore alla relazione di stima eseguita dal professionista nominato dal Tribunale. In tal caso il giudice dichiara ammissibile l'offerta e – in caso di mancata opposizione da parte dei creditori entro l'udienza – aggiudica l'immobile all'offerente.

Nel caso in cui l'offerta sia inferiore il giudice fissa un termine di dieci giorni per l'integrazione di offerta e cauzione al prezzo minimo e, in caso di omissione, viene dichiarata inammissibile dal giudice.

L'istanza e l'offerta devono poi essere notificate, non oltre cinque giorni prima l'udienza, al creditore procedente, a quelli che risultano iscritti e a quelli intervenuti.

8.6. Misure di coercizione indiretta

Nell'ipotesi in cui sia stata disposta una condanna diversa dal pagamento di una somma di denaro, il giudice può – su istanza di parte ai sensi dell'art 614bis – condannare la parte debitrice al pagamento di una somma di denaro per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del provvedimento o per ogni ulteriore inosservanza o violazione.

In esito alla riforma è stata prevista la possibilità di richiedere tale misura di coercizione indiretta mediante ricorso al giudice dell'esecuzione, nel caso in cui l'istanza non sia stata presentata nel giudizio di merito o il provvedimento non sia di condanna.

Capitolo 9

Le controversie relative ai licenziamenti

SOMMARIO: 2.1. Il contenuto della citazione

9.1. il nuovo capo I-bis relativo alle controversie con domanda di reintegra

Viene inserito nel codice di procedura civile, un apposito capo relativo alle controversie relative ai licenziamenti, la cui applicazione è disciplinata dagli artt. 441-bis e seguenti c.p.c.

9.2. Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano alle controversie che hanno ad oggetto una domanda di reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro, anche se è controversia la qualificazione del rapporto.

La norma è volta a portare ad una celere definizione del giudizio, posto che in caso di domanda di reintegro sul posto di lavoro è essenziale che tra la domanda e la decisione non trascorra un lasso di tempo eccessivamente dilatato. Si inserisce sostanzialmente una "via preferenziale" di tali controversi rispetto alle altre assegnate al medesimo giudice, rimarcando l'importanza della celerità della risoluzione delle controversie in ambito di lavoro.

9.3. Disciplina applicabile

Alle controversie sopra definite si applicano le norme generali in tema di procedimento del lavoro, salvo quanto previsto in termini di priorità nella trattazione, con la possibilità per il giudice di ridurre i termini del procedimento fino alla metà. In ogni caso tra la data di notificazione al convenuto e la data di udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni, con termine per la costituzione ridotto a cinque giorni prima dell'udienza.

All'udienza di discussione il giudice dispone la decisione congiunta, ovvero la separazione, delle questioni prospettate e delle domande formulate, in ragione delle esigenze di celerità, garantendo comunque la concentrazione di fase istruttoria e decisoria in relazione alla domanda di reintegro, adottando un apposito calendario per le udienze.

I medesimi criteri di celerità nella definizione sono applicati al giudizio di appello e di cassazione.

Capitolo 10

Il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

SOMMARIO: 10.1. La regolamentazione unitaria dei procedimenti; 10.2. La separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio

10.1. La regolamentazione unitaria dei procedimenti

La riforma introdotta ha inserito, dopo il titolo IV del libro II del codice di procedura civile, il titolo IV-bis rubricato *"Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie"*, andando dunque a inserire un procedimento unitario in tali materie.

Le relative norme si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone (Amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione, morte presunta etc.), ai minorenni e alle famiglie (separazione, divorzio, provvedimenti riguardo ai figli, etc) attribuiti alla competenza del Tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge non disponga altrimenti.

Il tribunale giudica in composizione collegiale, che può delegare uno dei membri per la fase di trattazione e istruttoria.

Le relative norme sono da individuarsi negli artt. 473-bis.1 e seguenti c.p.c.

10.2. La separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio

Al procedimento di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio si applica la norma generale di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c., comune a tutti i procedimenti regolati dal nuovo titolo IV-bis.

Il procedimento di separazione personale dei coniugi è volto ad ottenere un provvedimento che ordini e autorizzi i coniugi a vivere separati, regolando i rapporti economici ed – eventualmente – circa l'affidamento della prole e della gestione delle modalità di visita.

Tale tipologia di procedimento può essere esperita sia mediante l'intervento dell'autorità giudiziaria, sia in via stragiudiziale, con l'esperimento della

procedura id negoziazione assistita con almeno un avvocato per parte o nanti l'autorità amministrativa (il Sindaco). Per tale ultima possibilità è però necessario che non vi siano figli minori, portatori di handicap o non autosufficienti economicamente.

La separazione può essere di due differenti tipologie:

- Giudiziale, quando è richiesta da uno solo dei coniugi mediante deposito in Tribunale di un ricorso. In tal caso il procedimento è contenzioso e il giudice competente è il Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi oppure del luogo dove ha la residenza o il domicilio il coniuge convenuto.

Nel caso di necessità di provvedimenti relativi a figli minori, il giudice competente è quello del luogo di residenza abituale del minore e – in caso di trasferimento non autorizzato e non è decorso n anno, l'ultima residenza abituale prima del trasferimento

Con la riforma è stato modificato integralmente il procedimento, eliminando la prima udienza, denominata "Presidenziale", che si teneva davanti al presidente.

Depositato il ricorso, in uno al quale in caso di richieste economiche devono essere depositate le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto degli ultimi tre anni, nonché - in caso di necessità di provvedimenti relativi ai minori - un piano genitoriale che indica gli impegni e le frequentazioni abituali del minore.

Nel ricorso devono altresì essere indicati i mezzi di prova di cui si richiede l'ammissione, nonché i documenti che si offrono in comunicazione.

Il presidente entro tre giorni fissa l'udienza con decreto, concedendo termine di almeno trenta giorni prima. Il ricorso e il decreto vengono notificati al convenuto almeno sessanta giorni prima l'udienza.

Nel caso di pregiudizio imminente e irreparabile. Il presidente può assumere provvedimenti indifferibili con decreto provvisoriamente esecutivo, fissando apposita udienza per la conferma, modifica o revoca entro i successivi quindici giorni.

Il convenuto si costituisce in giudizio depositando comparsa di costituzione e la documentazione richiesta

L'art. 473-bis.17 prevede poi la possibilità di deposito di ulteriori difese, assegnando: - un termine di venti giorni prima l'udienza all'attore per prendere

posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto e formulare le domande che sono conseguenza della costituzione; - un ulteriore termine di dieci giorni prima al convenuto, in cui precisa o modifica le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte; - un ulteriore termine di cinque giorni prima all'attore per l'indicazione di prove contrarie rispetto ai mezzi istruttori dedotti dal convenuto con la memoria precedente.
Alla prima udienza il giudice tenta la conciliazione delle parti e, in caso di esito negativo, emana i provvedimenti urgenti e temporanei utili e opportuni per i coniugi e per i figli. Con il medesimo provvedimento provvede sulle istanze istruttorie e predispone il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l'assunzione dei mezzi ammessi.

- Consensuale, quando i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni economiche (assegno di mantenimento, etc.) e sulla gestione della prole e – quindi – questi si limitano a chiedere un provvedimento di omologa delle condizioni pattuite da parte del Tribunale, mediante il deposito di un ricorso congiunto. Il Presidente del Tribunale procede dunque con la convocazione delle parti e tenta la conciliazione dei coniugi. Nel caso in cui questa abbia esito negativo, redige verbale in cui vengono inserite le condizioni di separazione.

Il procedimento iniziato in via giudiziale può essere successivamente convertito in consensuale, ove le parti raggiungano un accordo nelle more del procedimento e richiedano congiuntamente la separazione a determinate condizioni.

Le medesime norme sono applicabili al procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In esito alla riforma è stata prevista la possibilità di proporre domanda di separazione e scioglimento del matrimonio congiuntamente, con la precisazione che la domanda di scioglimento del matrimonio sarà procedibile solo trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sullo stato dei coniugi.

Capitolo 11

Le modifiche all'arbitrato

SOMMARIO:

11.1. I provvedimenti cautelari

Viene integralmente modificato l'art. 818 c.p.c., il quale prevedeva che gli arbitri non potessero concedere sequestri o altri provvedimenti cautelari.

La possibilità che gli arbitri assumano tali provvedimenti è oggi rimessa alla decisione delle parti, che possono attribuire tale facoltà con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale.

Avverso i provvedimenti di concessione o rigetto di misure cautelari è ammesso reclamo innanzi la corte di appello nel cui distretto vi è la sede dell'arbitrato, per contrarietà all'ordine pubblico o per le ragioni di cui all'art. 829 c.p.c., in quanto compatibili.

11.2. L'impugnazione del lodo arbitrale

Il lodo arbitrale può essere impugnato solo nel caso in cui si deducano motivi di nullità, nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o di sei mesi dalla data di sottoscrizione.

I motivi di nullità sono indicati dall'art. 829 c.p.c. e deve essere proposta alla corte di appello territorialmente competente nella circoscrizione in cui si è tenuto l'arbitrato.

11.3. L'arbitrato societario

Viene inserito il Capo VI-bis relativo all'arbitrato societario e disciplinato dagli artt. 838bis e seguenti c.p.c.

Con il nuovo procedimento è data facoltà alle società – con esclusione di quelle che fanno ricorso al mercato di rischio – di inserire nel proprio atto costitutivo clausole compromissorie con le quali devolvere agli arbitri alcune o tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra soci e società, che abbiano ad oggetto diritti disponibilità relativi al rapporto sociale.

Nel caso di devoluzione agli arbitri delle controversie di impugnazione delle delibere assembleari, agli stessi è altresì attribuito il potere di sospendere la relativa efficacia.

Sono escluse le controversie per le quali è previsto l'intervento del Pubblico Ministero.

La domanda di arbitrato deve essere depositata presso il registro delle imprese ed è resa disponibile ai soci.